

DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE 141 DEL 22/01/2020

Oggetto: **Affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/16, dell'incarico di supporto al RUP, ex art 39, comma 2, D. Lgs 50/16 e successive modifiche ed integrazioni nonché adempimenti conseguenti.**

L'Amministratore

PREMESSO CHE:

- la società Cisterna Ambiente Spa è una società partecipata al 51% da un Ente Locale, Comune di Cisterna di Latina (LT), e quindi è sottoposta al rispetto del cosiddetto "Codice Appalti" D.Lgs. n. 50/2016;
- la società Cisterna Ambiente S.p.A. è stata posta in liquidazione volontaria in data 01.05.2015 e successivamente con delibera di assemblea straordinaria del 28.07.2016 i soci hanno nominato il Dott. Pino Paoletti quale liquidatore della società;
- il Comune di Cisterna di Latina con Ordinanza Sindacale nr. 91 del 30.06.2018 ha provveduto a conferire ulteriore proroga del contratto di servizio dal 01.07.2018 al 20.09.2018;
- il Comune di Cisterna di Latina con Ordinanza Sindacale n°156 del 19 settembre 2018 ha provveduto a conferire ulteriore proroga dal 21.09.2018 fino al 20.06.2019;
- con Delibera di Assemblea Straordinaria dei Soci del 16 luglio 2018 veniva nominato il sottoscritto liquidatore della Società in sostituzione del dott. Pino Paoletti;
- il Socio di Maggioranza – Comune di Cisterna di Latina – ha deliberato con atto del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2019 di dare mandato al Sindaco di revocare lo stato di liquidazione della Cisterna Ambiente e di valutare il percorso per la gestione in house providing del servizio di Igiene Urbana;
- in data 1° marzo 2019 l'Assemblea Straordinaria della Cisterna Ambiente S.p.A. ha revocato lo stato di liquidazione della società formalizzato con il certificato del tribunale delle Imprese del mese di settembre 2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n° 48 del 30.06.2018 l'Amministrazione Comunale ha dato mandato al Sindaco di operare per una nuova forma di governance del servizio di gestione del ciclo di rifiuti con particolare riferimento al modello organizzativo "in house";
- con Ordinanza Sindacale n° 82 del 14.06.2019 ha prorogato il contratto di servizio alla Cisterna Ambiente fino al 31 gennaio 2020;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 "*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE europeo*" in vigore dal 24/05/2016 e applicabile dal 25 maggio 2018 introduce la figura del Responsabile dei dati personali;
- il Regolamento (UE) 2016/679 nel corpo degli artt. 37-39 prevede che la nomina del DPO è obbligatoria, in tre casi specifici: (a) se il trattamento è svolto da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico (eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali), (b) se le attività principali del titolare o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico di interessati su larga scala, e (c) se le attività principali del titolare o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie



particolari di dati o di dati personali relativi a condanne penali e reati;

- la Cisterna Ambiente S.p.A. ha adempiuto alla nomina del D.p.O. ai sensi del regolamento sopra richiamato;

- infine con ordinanza sindacale n° 11 del 21 gennaio 2020 notificata il 22 gennaio 2020 il Sindaco, richiamando atti e deliberazioni che qui si intendono trascritte, ordinava alla Cisterna Ambiente S.p.A. di proseguire in via contingente e transitoria fino a tutto il 31/12/2020 l'esecuzione del servizio di igiene urbana con disciplinato nel contratto di servizio n° 6655 del 10.03.2009 e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO

- che con atto dello scrivente Amministratore n. 140 del 22 gennaio 2020 (alle cui motivazioni si fa espresso rinvio) sono stati prorogati sino al 29 febbraio 2020 tutti i servizi in essere sottesi all'espletamento del servizio di igiene urbana presso il Comune di Cisterna di Latina;

APPURATO

- che lo scrivente, nella qualità di Amministratore della Soc. Cisterna Ambiente SpA, può ritenere propria la veste giuridica di Responsabile del procedimento della gara in oggetto.

CONSIDERATO CHE

- è necessario dare corso alle più idonee procedure di gara – nel rispetto del D.Lgs. 50/16 – al fine di rinvenire operatori economici che eseguano i seguenti servizi e forniture i cui importi di affidamento (sino al 31 dicembre 2020) superano la soglia di euro 40.000,00:

i) nolo spazzatrici;

ii) fornitura carburante per autotrazione;

iii) nolo a freddo mezzi;

iv) somministrazione lavoro temporaneo;

v) recupero rifiuti raccolti in maniera differenziata;

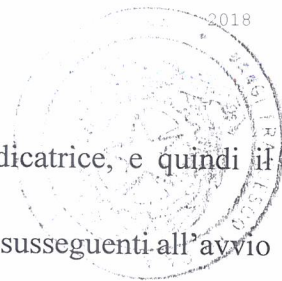
APPURATO CHE:

- il RUP dovrà procedere all'incarico senza che ciò lo distolga dai relativi sovrabbondanti compiti abituali e arrechi pregiudizio ai medesimi, in quanto risulta indispensabile un opportuno ed efficiente supporto giuridico - normativo, nel rilievo anche la peculiarità della materia in continua evoluzione e intrisa da costanti aggiornamenti giurisprudenziali nonché delle ultime modifiche legislative;

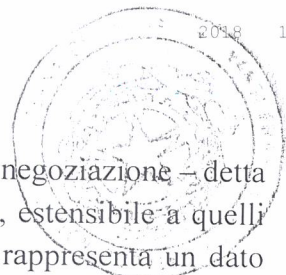
- il carattere specialistico della gara, di conseguenza, richiede infatti una rilevante attenzione, in quanto eventuali discrasie procedimentali che possano paralizzare la speditezza dell'iter si riverbererebbero a svantaggio degli utenti;

- la materia degli appalti pubblici appalesa sempre maggiori aspetti di intrinseca difficoltà, anche tenuto conto dell'entrata in vigore del Nuovo Codice dei Contratti, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*, pubblicato in G.U. n. 91 del 19 aprile 2016, dalle Linee guida pubblicate dall'ANAC, del correttivo al suddetto Codice, D.Lgs. 56/17 nonché delle modifiche imposte dal D.L. 32/19, conv. in L. 55/19;

- il ruolo e le specifiche funzioni del R.U.P., ex art. 31, D.Lgs. 50/16, vanno per l'appunto adeguatamente supportate per il tramite di una committenza ausiliaria di cui all'art. 39, comma 2, D.Lgs. 50/16;



- tale supporto può compiutamente assistere la scrivente Stazione aggiudicatrice, e quindi il summenzionato RUP, nelle sottoelencate attività:
- confronto con la Stazione Appaltante per la Determina a contrarre e attività susseguenti all'avvio del procedimento;
- studio, verifica della conforme gestione del rischio anticorruzione in capo al RUP per la procedura specifica e stesura delle regole di gara, previa acquisizione del CIG;
- modalità - meramente operative - relative agli adempimenti pubblicitari;
- risposte ad eventuali "chiarimenti" medio tempore richiesti dagli interessati, rese ai sensi dell'art. 74, comma 4, D.Lgs. 50/16;
- individuazione della legittima sequenza procedimentale, anche nelle logiche del project management effettuata da PM certificati ISO 11648:2016;
- assistenza nella redazione dei verbali di gara, nonché delle comunicazioni di rito di cui all'art. 76, comma 5, D.Lgs. 50/16;
- verifiche dei requisiti in sede AVCPass (sino all'entrata a regime della nuova Banca dati) per l'efficacia dell'aggiudicazione, ex art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/16;
- modalità - meramente operative - relative agli adempimenti pubblicitari post gara e report informatici da rendere alle Autorità preposte;
- pareri giuridico-amministrativi sulle decisioni da adottare;
- supporto alla stesura del contratto;
- questa professionalità, è individuata *ab externo* nella Soc. IEOPA S.r.l., con sede in Piazza della Rovere, n. 104 – Roma, nel rispetto dell'art 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/16 ed il cui curriculum *ob relationem* garantisce la probità e assicura una scelta finalizzata al perseguimento dei comportamenti ottimali;
- che il corrispettivo di tale (specifico) ausilio tecnico-normativo va commisurato nella misura omnia di € 14.200,00 oltre IVA, parametrando l'impegno agli importi delle single e distinte gare;
- che l'interscambio di comunicazioni e/o di file avverrà, per le vie brevi, presso gli Uffici comunali nonché tramite l'indirizzo e-mail ieopasrl@gmail.com;
- che il suddetto import verrà così corrisposto:
 - euro 4.000,00 + IVA a carico dell'Ente, al momento del presente affidamento;
 - euro 900,00 + IVA a carico dell'aggiudicatario della procedura di affidamento del servizio di noleggio spazzatrici;
 - euro 1.500,00 + IVA a carico dell'aggiudicatario della procedura di affidamento della fornitura carburante;
 - euro 1.700,00 + IVA a carico dell'aggiudicatario della procedura di affidamento del servizio di noleggio a freddo mezzi;
 - euro 2.500,00 + IVA a carico dell'aggiudicatario della procedura di affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo;
 - euro 3.600,00 + IVA a carico dell'aggiudicatario della procedura di affidamento del servizio di recupero rifiuti da raccolta differenziata;
- che tali corrispettivi possono essere posti a carico degli aggiudicatari purché ciò si preveda nel corpo degli atti di gara, con vincolo a saldarli prima della stipula del contratto e comunque entro dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione medesima e di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), D.Lgs. 50/16, anche nella dovuta considerazione della sentenza n. 3042/14 del Consiglio di Stato, che – seppur



affidente alla remunerazione dei costi di funzionamento del sistema informatico di negoziazione – detta un principio, per l'appunto quello di porre essi costi a carico dell'aggiudicatario, estensibile a quelli afferenti il supporto professionale di specie, in quanto tale possibilità giuridica rappresenta un dato "generale" di buon andamento (in analogia a tale percorso argomentativo, cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 13/13) e quale *"voce di spesa in sede di formulazione dell'offerta"*. Resta inteso che ove, per il verificarsi di sopravvenute ragioni, l'esecutore contrattuale dovesse essere diverso dal precedente aggiudicatario che ha reso tale adempimento, l'importo versato sarà rimborsato direttamente dal nuovo aggiudicatario. Ed invero, prosegue il Supremo Consesso nella prefata statuizione n. 3042/14, ciò che è da considerare, è il beneficio tratto dai concorrenti (in tal caso, la peculiarità dell'apporto professionale di specie, utile alla correttezza e all'efficienza della gara latamente intese) che identifica essa incombenza economica, quale *"c.d. transactionfee"* esclusa *"dal novero delle imposizioni patrimoniali ex art. 23 Cost. Infatti, la stessa non grava sulle imprese concorrenti in ragione della mera partecipazione alla gara, bensì esclusivamente sull'impresa divenuta aggiudicataria e, dunque, nella sua veste di contraente con la pubblica amministrazione, in quanto tale tenuta a sostenere le spese contrattuali"* (e quelle di pubblicazione e pubblicità, può aggiungersi in questa sede, come ai successivi pp. 7 e 8 del dispositivo) *"che, a loro volta, costituiscono una voce di spesa che assume rilevanza sia in sede di formulazione offerta, sia in sede di determinazione del prezzo-base d'asta e di valutazione dell'offerta, non comportando dunque una unilaterale decurtazione patrimoniale del privato, con conseguente inconfigurabilità, anche sotto tale profilo, di una prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art. 23 Cost."*, che se fosse tale non potrebbe essere preconstituita ai fini dell'indicato ausilio a matrice socio-pubblica;

- che l'art 59 c.1/quarter del D.Lgs 50/2016 così come aggiornato e coordinato con il D.L 18/04/2019 n.32 e con la legge n.55 del 14/06/2019 prevede che :*"Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, ...omissis"* rafforzando quindi quanto riportato nel precedente punto.

Tutto ciò premesso e considerate parte integrante del presente atto

DETERMINA

1. di confermare l'avv. Diego Cianchetti, attuale amministratore, RUP nelle procedure per l'affidamento dei servizi:

- affidamento del servizio di noleggio spazzatrici;
- affidamento della fornitura carburante;
- affidamento del servizio di noleggio a freddo mezzi;
- affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo;
- affidamento del servizio di recupero rifiuti da raccolta differenziata;

2. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/16, alla Soc. Ieopa S.r.l. il supporto giuridico amministrativo nelle suddette procedura, che si estrinsecherà nelle attività descritte in premessa;

3. di imputare la somma di € 4.000,00 oltre oneri per le summenzionate attività, da porre a carico dell'Ente;

4. di stabilire che gli ulteriori oneri saranno computati a carico degli aggiudicatari delle singole e



distinte procedure nelle quantificazioni in premessa individuate;

5. Di dare atto che la spesa totale prevista trova copertura nei fondi dell'anno di competenza;
6. Di imputare il pagamento alla annualità 2020;
7. Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica, come anche richiamato dalle Ordinanze Sindacali 91 – 156 del 2018 e 82/2019 e 11/2020 che qui si intendono trascritte;
8. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

L'Amministratore
Avv. Diego Cianchetti